

Quesito in data formulato dalla dott.ssa, uditrice con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, inerente all'applicazione della Circolare sulla tutela della maternità negli Uffici di Procura.

(Approvato dal Cpom, nella seduta del 12 marzo 2008)

- visto il quesito pervenuto in, con il quale la dott.ssa, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, ha richiesto chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della circolare sulla tutela della maternità e, segnatamente, alla possibilità che ella sia esonerata dai turni esterni e dai turni per gli affari urgenti, attività giudiziarie incompatibili con le sue esigenze di assistenza e cura del figlio, di età inferiore ai tre anni;
- rilevato che il Procuratore della Repubblica, con nota in data, ha rappresentato l'impossibilità di concedere l'esonero secondo le modalità richieste dalla dott.ssa, atteso che in servizio - sui sei magistrati previsti in pianta organica - sono presenti soltanto cinque sostituti, per uno dei quali, peraltro, è già stato deliberato il trasferimento ad altra sede;
- considerato che la diversa soluzione organizzativa proposta dal Procuratore della Repubblica non appare funzionale alle esigenze dell'ufficio; invero, le attività connesse al turno esterno non possono essere frazionate a seconda che si verifichino in ore notturne ovvero in ore diurne, giacché le scelte investigative nonché gli adempimenti tecnici connessi al turno spesso si protraggono ben oltre il primo intervento del pubblico ministero, di talché la rigida scansione temporale proposta dal Procuratore potrebbe determinare rallentamenti ed aggravii nella gestione degli affari urgenti;
- ritenuto che le disposizioni contenute nella vigente circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari in tema di tutela della maternità hanno proprio lo scopo di consentire agli uffici di avvalersi dell'attività di magistrati che, altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro e, nel contempo, di assicurare a questi magistrati il diritto all'espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione;
- rilevato che il beneficio che ne deriva è duplice: per l'ufficio, che recupera energie lavorative, e per il magistrato, il quale non viene costretto ad assenze non desiderate ed all'inevitabile perdita di professionalità conseguente a lunghi periodi di inattività;
- rilevato altresì che la predetta circolare, al paragrafo 42.2, prevede, a mero titolo esemplificativo, che i magistrati degli uffici di Procura potranno essere esentati dai turni e dalle udienze di convalida con maggiore assegnazione di affari;
- ritenuto che le scoperture in organico segnalate dal Procuratore della Repubblica non siano tali da impedire l'esonero dai turni esterni e dai turni per gli affari urgenti della dott.ssa, la quale, peraltro, segnala la disponibilità a partecipare ad un maggior numero di udienze nonché ad avere assegnati più affari rispetto agli altri colleghi in servizio, al fine di compensare la diversa organizzazione del lavoro da lei stessa richiesta;

- preso atto che con decreto del il Procuratore della Repubblica già attuava, seppure soltanto per tre mesi, la soluzione organizzativa richiesta dalla dott.ssa, soluzione che può essere opportunamente riproposta nell'interesse complessivo dell'ufficio;

delibera

di invitare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di a considerare la possibilità di rinnovare le disposizioni organizzative interne già adottate con il decreto del